



Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica ROMA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 — DENOMINAZIONE

Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione socio-culturale CRIF (Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica) successivamente detta CRIF o anche soltanto "l'Associazione".

L'Associazione è una rifondazione del CRIF (Centro di Ricerca sull'Insegnamento Filosofico) nato nel 1991 ad opera di Antonio Cosentino e sciolto nel 2008.

ART 2 — SEDE

L'Associazione CRIF ha sede legale in Roma alla Via Sisto IV, 81-83, ed ha durata a tempo indeterminato. La localizzazione della sede legale può essere modificata su delibera del Consiglio Direttivo.

ART 3 — SCOPI DEL CRIF

Scopi statutari e istituzionali dell'Associazione sono:

1. promuovere, orientare e monitorare la ricerca relativa alla pratica dell'indagine filosofica nelle sue diverse forme e destinazioni; curare la formazione in detti settori nelle diverse sedi;
2. rispetto alla destinazione scolastico-formativa, promuovere la sperimentazione del curriculum denominato "*Philosophy for children*" di Matthew Lipman in tutto il sistema scolastico e sviluppare la ricerca educativa in questo settore;
3. assumere le iniziative utili alla conoscenza e alla diffusione di detto curriculum tramite la traduzione in lingua italiana dei materiali originali, l'organizzazione di seminari, convegni e presentazioni;
4. stabilire contatti e convenzioni con istituzioni pubbliche (Università, Istituti di ricerca, Enti locali, ecc.) al fine di potenziare la funzione di promozione sociale ed educativa del curriculum;
5. rispetto alla destinazione sociale, promuovere la sperimentazione della pratica filosofica con le modalità tipiche della "comunità di ricerca" in diversi contesti (servizi sociali, organizzazioni lavorative, aziende, comunità di vario genere);
6. curare, in proprio o d'intesa con altri organismi o imprese editoriali, la pubblicazione di newsletter, riviste, libri e altri sussidi destinati a docenti, genitori, educatori e, occasionalmente, bambini e altri beneficiari di esperienze di filosofia e altre opportunità formative, realizzare siti web e prodotti multimediali;
7. promuovere il confronto con la comunità filosofica e con le associazioni analoghe esistenti in Italia e all'estero, con le autorità scolastiche e con le associazioni dei genitori, allo scopo di sviluppare una cultura condivisa del filosofare inteso come pratica di cittadinanza attiva e responsabile in una "comunità di ricerca";
8. mantenere, in particolare, relazioni di cooperazione, di scambio e di riconoscimento reciproco con le istituzioni internazionali della "*Philosophy for children*": ICPIC (*International Council for Philosophical Inquiry with Children*), IAPC (*Institute for the advancement of Philosophy for children*), SOPHIA (Federazione europea dei centri di *Philosophy for children*);

9. progettare ed organizzare, in proprio e/o d'intesa con le istituzioni scolastiche ed altri enti e realtà organizzate di qualsivoglia *nomen iuris*, studi, corsi, seminari, conferenze, convegni, rassegne, borse di studio ed altre iniziative formative e di promozione sociale;
10. ottenere, gestire ed implementare fondi, sponsorizzazioni e donazioni, partecipare a bandi per l'assegnazione di risorse, elaborare progetti, organizzare eventi e servizi, in proprio o in collaborazione con altri soggetti e realtà organizzate di qualsivoglia *nomen iuris*, stipulare convenzioni per specifiche prestazioni ed iniziative, anche attraverso l'esercizio di attività economiche, allo scopo di utilizzare le risorse ottenute per realizzare i fini statutari.

L'Associazione CRIF non ha fini di lucro e non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. È parimenti esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di

categoria, ovvero di tutela economica degli associati. Pur non avendo fini di lucro, il CRIF può tuttavia svolgere attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché funzionale al raggiungimento degli scopi sociali; potrà stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; potrà compiere atti e concludere operazioni contrattuali di carattere mobiliare, compresi gli affidamenti presso istituti bancari, e immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, che vengano giudicati necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Gli eventuali utili, al netto delle imposte, andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorare l'efficienza dell'Associazione stessa, nonché la qualità delle sue attività istituzionali.

ART 4. SOCI

(a) Possono far parte dell'Associazione CRIF le persone sia fisiche sia giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono sostenere l'Associazione e, per quanto possibile, partecipare alle iniziative promosse, sostenute o realizzate dalla stessa per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali. L'adesione al CRIF ha luogo tramite domanda scritta e si intende tacitamente approvata.

È compito del Consiglio direttivo dell'Associazione CRIF deliberare, entro sessanta giorni, sulla qualifica da attribuire a ciascun socio e, in caso di discrepanza con le indicazioni degli interessati, darne comunicazione scritta a mezzo di lettera ufficiale. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota sociale è intrasmissibile. Le quote sociali vengono fissate e modificate su proposta del consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea Ordinaria.

(b) Sono previste le seguenti tipologie di soci: Soci Fondatori, Soci Effettivi, Soci Benemeriti, Soci Istituzionali, Soci Onorari.

La qualifica di Socio Fondatore è attribuita alle persone fisiche (maggiorenni) e alle persone giuridiche che condividono l'atto di istituzione giuridica del CRIF. La loro qualità di Soci Fondatori ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota associativa.

La qualifica di Socio Effettivo è attribuita alle persone fisiche (maggiorenni) che aderiscono al CRIF versando la quota annuale di associazione e ne condividono le finalità.

La qualifica di Socio Istituzionale è attribuita ad istituzioni scolastiche ed altri enti che aderiscono ad CRIF e ne condividono le finalità. Nelle assemblee dell'Associazione il socio istituzionale è rappresentato da un suo delegato.

La qualifica di Socio Benemerito è attribuita alle persone fisiche e giuridiche che sostengono le attività dell'Associazione CRIF con contributi in beni, servizi o altri tipi di elargizione.

La qualifica di Socio Onorario è attribuita a figure eminenti nel campo di pertinenza delle attività del CRIF dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Presidente e col parere favorevole del Consiglio Direttivo, non ha scadenza, non comporta oneri per l'interessato e non dà diritto all'elettorato passivo.

ART 5. DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I Soci Fondatori, Effettivi e Istituzionali, il cui numero è illimitato, sono tenuti al pagamento della quota sociale. La richiesta di adesione all'Associazione CRIF ha luogo tramite domanda scritta.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, al pagamento della quota annuale ordinaria e, ove previsto da apposita delibera dell'Assemblea, di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, nonché a prestare la propria opera per il perseguimento delle finalità tipiche dell'Associazione. L'ammontare della quota annuale, e di una eventuale quota straordinaria, viene deliberato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità per l'anno solare in corso, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. I Soci regolarmente iscritti da almeno un anno hanno diritto di voto e concorrono alla designazione degli organi sociali. I Soci concorrono liberamente e gratuitamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Non è prevista nessuna forma di retribuzione dei Soci ma, entro i limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo, è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di specifiche funzioni e compiti. L'Associazione può anche commissionare prestazioni professionali a soggetti terzi e assumere lavoratori dipendenti.

ART. 6 — RECESSO O ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio potrà recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della stessa. Il recesso ha effetto immediato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti all'art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. I Soci receduti, radiati ed esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non si attengano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo. I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I Soci espulsi o radiati potranno, entro sessanta giorni, presentare ricorso contro il provvedimento al Collegio dei Pro

ART. 7 — CONFLITTO D'INTERESSI

Il Socio che abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello dell'Associazione, è tenuto a darne immediata notizia al Consiglio Direttivo. La mancata comunicazione potrà comportare la sua radiazione.

ART. 8 — GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione CRIF sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Collegio dei Revisori;
- f) Il Collegio dei Proviviri;

- g) Il Comitato Scientifico;
- h) Le Sezioni.

Il CRIF potrà dotarsi inoltre di altri organi e/o commissioni previa definizione di un apposito mansionario e regolamento.

Tutti i componenti degli organi del CRIF operano a titolo onorario e gratuito.

ART. 9 — L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione (o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo) mediante avviso. L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- a) su richiesta votata a maggioranza dal Consiglio Direttivo;
- b) quando la richieda almeno un quarto degli iscritti.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede dove si tiene la riunione.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i Soci iscritti almeno da un anno e in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione o l'assunzione di decisioni urgenti che comportino deroghe importanti al programma annuale e al bilancio preventivo. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le elezioni hanno luogo previa presentazione di candidature individuali o di lista, e approvazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo. Nelle votazioni ogni Socio potrà dare il suo voto a un numero di candidati pari alla metà meno uno dei componenti di ciascun organismo.

L'Assemblea ordinaria ha facoltà:

- a) di eleggere il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo che, al suo interno, sceglierà il Presidente, Vice presidente, Segretario e, laddove nominato, un Tesoriere;
- b) di modificare, alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il numero dei suoi componenti nei limiti indicati dallo Statuto;
- c) di discutere e approvare il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- d) di discutere e approvare le relazioni sull'operato dei vari collegi e delle sezioni;
- e) di discutere e approvare proposte di iniziative e progetti conformi alle finalità dell'Associazione, elaborati dall'Assemblea stessa o da uno o più soci, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- f) di discutere e approvare il programma annuale dell'Associazione sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) di fissare l'importo della quota sociale annuale di adesione, l'eventuale contribuzione straordinaria ad integrazione del fondo sociale.
- h) di discutere e approvare le proposte di attribuzione della qualifica di Socio Onorario.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea; tuttavia, ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe per la medesima riunione assembleare.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o su espressa richiesta del Presidente dell'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che è redatto dal Segretario o da un Componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti poteri:

- a) di approvare eventuali modifiche allo Statuto con la maggioranza di 2/3 dei Soci presenti;
- b) di sciogliere l'Associazione, nominare i liquidatori e devolvere il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei Soci presenti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- c) di pronunciarsi sul merito di decisioni urgenti, proposte dal Consiglio Direttivo, che comportino deroghe importanti al programma annuale e al bilancio preventivo.

ART. 10 — IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione CRIF è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove Consiglieri Nazionali e dura in carica 3 (tre) anni. Ciascun Consigliere Nazionale è rieleggibile a questo ufficio per un numero illimitato di mandati consecutivi.

L'elettorato passivo è riservato ai Soci Fondatori, Effettivi ed Istituzionali che siano membri dell'Associazione da almeno tre anni. Nei primi tre anni di vita dell'Associazione il vincolo dell'anzianità associativa è ridotto proporzionalmente.

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno due volte l'anno; è convocato dal Presidente con un preavviso (includente l'Ordine del giorno) di almeno dieci giorni (salvo urgenze) a tutti i consiglieri. Può convocare il Consiglio Direttivo anche la maggioranza dei Consiglieri Nazionali.

La funzione di Consigliere Nazionale non è delegabile. Le riunioni di Consiglio sono convalidate dalla presenza di almeno la metà dei componenti. Nel caso in cui un Consigliere Nazionale sia assente dalle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 volte consecutive senza adeguata motivazione, il Presidente investirà della questione il Collegio dei Probiviri e potrà proporre al Consiglio la sua sostituzione con il primo dei non eletti o, ove ciò non risulti possibile, per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 CC.

La stessa procedura sarà seguita nel caso in cui, per qualunque motivo, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo. Le delibere sono approvate dai consiglieri presenti a maggioranza semplice; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, in veste di uditori, i Revisori dei Conti e, su espresso invito del Presidente, i Coordinatori delle attività, i Presidenti di Sezione o altri Soci coinvolti nei temi all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Nondimeno, qualora in corso d'anno il Consiglio Direttivo ravvisi la necessità di assumere con urgenza decisioni che comportino deroghe importanti al programma annuale e al bilancio preventivo, avrà facoltà di convocare un'Assemblea Straordinaria ed avanzare proposte da sottoporre alla sua approvazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure da eleggere nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario; può, inoltre, essere nominato un Tesoriere.

Art.11 — IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione CRIF ed è il suo portavoce ufficiale, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sovrintende al buon funzionamento

dell'Associazione e all'attuazione del programma annuale di attività. Il Presidente in particolare:

- a) ha accesso a verbali, archivio, sedi e sezioni dell'Associazione;
- b) vigila sull'andamento dell'attività di sezioni, comitati ed altri organismi associativi;
- c) assume, in caso di urgenza, le determinazioni che giudichi indispensabili, sottoponendole a ratifica in occasione della prima adunanza del Consiglio Direttivo;
- d) propone al Consiglio Direttivo la convocazione di assemblee straordinarie;
- e) propone al Consiglio Direttivo un piano di assegnazione parziale dei fondi disponibili alle sezioni locali;
- f) dispone dei fondi sociali con provvedimenti firmati dal Segretario o, se nominato, dal Tesoriere.

Art. 12-II SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri.

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornata la contabilità, i registri contabili e il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle funzioni di sua spettanza il Segretario potrà avvalersi, col consenso del Consiglio Direttivo, anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Art. 13 — IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e di 2 membri supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei Soci. I membri effettivi provvederanno ad eleggere fra loro stessi un Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 anni ed ha i seguenti compiti:

- a) esercitare il controllo finanziario e patrimoniale sulla gestione, le entrate e le spese dell'Associazione;
- b) vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed alle disposizioni di legge;
- c) verificare i rendiconti consuntivi e preventivi;
- d) redigere la relazione annuale sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione, da presentare all'Assemblea generale.

ART. 14 — IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea fra i propri Soci. Di questi, quattro membri sono eletti dall'Assemblea ed uno, con la qualifica di Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) giudicare, quali arbitri amichevoli compositori, con lodo inappellabile e vincolante, sul ricorso presentato dai soci contro l'esclusione loro notificata;
- b) dirimere le questioni tra Soci che pregiudicano il regolare funzionamento dell'Associazione;
- c) esprimere un parere vincolante qualora il Consiglio Direttivo proponga di deliberare lo scioglimento o il commissariamento di una determinata sezione locale;
- d) esprimere un parere non vincolante qualora il Presidente ipotizzi la sostituzione di un Consigliere Nazionale per ripetute assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni ed i componenti sono rieleggibili per non più di 3 mandati consecutivi.

ART. 15 — IL COMITATO SCIENTIFICO

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire un Comitato Scientifico dell'Associazione e definirne composizione e funzioni.

Al Comitato Scientifico può essere attribuito l'incarico di:

- a) concorrere alla configurazione di congressi ed altri eventi in grado di incidere sull'identità culturale dell'Associazione e in particolare dell'ambito di ricerca sulla pratica filosofica;
 - b) approfondire questioni controverse che siano ritenute rilevanti per l'immagine pubblica dell'Associazione;
 - c) esprimere il rappresentante dell'Associazione in altri organismi e consessi internazionali.
- Il Comitato Scientifico presenta rapporti e indirizza raccomandazioni al Consiglio Direttivo così come all'Assemblea Ordinaria.

ART. 16 — LE SEZIONI

Allo scopo di favorire il radicamento dell'Associazione in singole aree regionali o comprensoriali, e di favorire lo sviluppo di competenze spiccate nelle varie sedi dell'Associazione, possono essere costituite delle sezioni locali, di carattere provinciale regionale interregionale, che riconoscono e adottano il presente statuto.

L'associazione riconosce alle sezioni locali piena autonomia giuridica ed economica, fatta salva la possibilità che l'Assemblea deliberi di attribuire alle sezioni una porzione delle quote sociali e che il Consiglio Direttivo concorra con propri fondi a specifiche iniziative delle stesse.

Condizione minima per la costituzione e il mantenimento di una sezione locale è la presenza di un nucleo di almeno quindici soci attivi in ciascuna realtà locale.

Le sezioni locali si costituiscono per iniziativa degli interessati, i quali si riuniscono, elaborano un programma per il primo biennio di attività, indicano, per la fase iniziale, un Coordinatore e contestualmente chiedono il riconoscimento al Consiglio Direttivo. A partire dal secondo anno di attività, la sezione locale potrà designare un suo Direttivo ed esprimere il Presidente e il Segretario-tesoriere, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati consecutivi.

Il Direttivo della sezione locale è tenuto a presentare ogni anno un rapporto all'Assemblea Ordinaria

dell'Associazione. I Presidenti di Sezione possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale con facoltà di prendere la parola ma senza diritto di voto.

Qualora una Sezione si dia indirizzi difformi rispetto agli orientamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà inviare una lettera di richiamo o anche chiedere al Collegio dei Probiviri

un parere vincolante sulla proposta di deliberare lo scioglimento o il commissariamento di una determinata sezione locale.

Lo scioglimento o il commissariamento di una sezione locale viene deliberato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e acquisito il parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

Art.17 — RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- a) dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) da altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- c) da contributi, donazioni o lasciti provenienti da persone fisiche e da persone giuridiche le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali dell'Associazione;
- d) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da erogazione di contributi statali (ai sensi della Legge N. 534 del 17.10.1996 e di tutta la normativa di settore) e di contributi degli Enti locali.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare le donazioni che comportino un condizionamento tale da compromettere il libero perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono in nessun caso rimborsabili.

Art.18 —RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il rendiconto finanziario consuntivo comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto finanziario preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale non saranno distribuiti neanche in modo indiretto ai Soci durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 19 — MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile sulla base di proposte scritte depositate presso la sede legale dell'Associazione e nelle varie sezioni almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea annuale, con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche non potranno stravolgere gli scopi istituzionali dell'Associazione. Le modifiche in insanabile contrasto con la legislazione italiana sono nulle.

Art. 20 — SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione CRIF si potrà sciogliere per sopraggiunta impossibilità di perseguire gli obiettivi statutari. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati, convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento del CRIF nomina uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 21 — DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Art. 22 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.